

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 3/2020 DEL 15 FEBBRAIO 2020

LE CAUSE OSTATIVE AL REGIME FORFETTARIO: LA DECORRENZA GIÀ DAL 2020

Nel *Question Time* del 5 febbraio 2020, il MEF ha confermato che le nuove cause ostative al forfetario introdotte con la Legge di Bilancio 2020 diventano immediatamente operative, e dunque esplicano la propria efficacia già a partire dal 1° gennaio 2020.

Le nuove cause ostative regime forfetario, che si vanno ad aggiungere alle pregresse riguardano la percezione redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro nel periodo di imposta precedente, e il sostenimento di spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro.

La posizione del MEF è ripresa dall'Agenzia Entrate che con la Risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020.

L'eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l'adozione del regime ordinario.

ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2020 COMUNICAZIONE DELLE SPESE ESEGUITE SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Entro il 28 febbraio 2020 gli amministratori di condominio devono inviare all'Agenzia Entrate la comunicazione con i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'Agenzia Entrate ha pubblicato il software di compilazione con le relative istruzioni per gli amministratori di condominio e le regole sull'invio telematico.

CERTIFICAZIONE UNICA (CU2020) PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE EQUIPARATI ED ASSIMILATI, REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

L'Agenzia Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2020, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2019.

Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Il [software](#) di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Per il periodo d'imposta 2019, i sostituti d'imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 31 marzo 2020 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all'Agenzia Entrate entro il 9 marzo 2020 (il 7 cade di sabato).

L'Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2020 (il 31 ottobre cade di sabato).

È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l'errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.

Le novità nel modello 2020 riguardano:

- **premi di risultato:** al fine di gestire le somme erogate ai lavoratori attraverso il bonus produttività che ha previsto un'imposta sostitutiva Irpef e addizionali al 10%, è stata aggiunta la relativa sezione con i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione ed una nuova casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre amministrazioni dello Stato;
- **regime speciale** (D.Lgs. n. 147/2015): in tale sezione è possibile indicare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che hanno trasferito la propria residenza nel nostro Paese. In tali casi, tali redditi concorrono a formare il reddito fino ad un massimo del 70% dell'ammontare;
- **nuovo regime fiscale delle locazioni brevi:** in base a quanto previsto dalla nuova normativa, i soggetti che risiedono in Italia e che esercitano attività di intermediazione immobiliare e/o gestione di portali web, sono tenuti ad applicare sull'eventuale canone o corrispettivo pagato dall'utente, una ritenuta del 21% e al rilascio della certificazione unica in qualità di sostituti di imposta;
- **APE volontaria:** nuovo spazio riservato all'APE volontaria ovvero per l'indicazione del credito riconosciuto dall'INPS a fronte del pagamento degli interessi e del premio sul rischio di premorienza maturati sull'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;
- **aliquote TFS** (D.L. n. 4/2019): la detassazione del Trattamento di Fine Servizio ha ridotto l'imposta – con tre aliquote variabili in base al momento in cui il TFS viene erogato rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro – nella Certificazione Unica 2020 fanno la loro comparsa i relativi tre nuovi campi;

- **Campione d'Italia:** è prevista un'apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d'Italia. La L. 136/2018 ha previsto una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000, in favore dei redditi prodotti in euro a Campione d'Italia;
- **Impatriati:** nelle istruzioni di compilazione è previsto uno specifico capitolo sulle agevolazioni per il rientro dei cervelli istituite dal Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020.

CORRISPETTIVI TELEMATICI: IL PUNTO DOPO LA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate, con la Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, ha reso noto che, in via esclusiva, **per i contribuenti obbligati alla gestione dei corrispettivi elettronici in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019**, è concessa una riapertura dei termini con riferimento all'aspetto connesso alla trasmissione telematica dei corrispettivi riferiti al 2° semestre 2019, consentendo che la stessa avvenga **in assenza di sanzioni** se effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2019, e quindi Modello IVA 2020 da trasmettersi telematicamente **entro il 30 aprile 2020**.

Si ricorda che l'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, e per la precisione il comma 6-ter, ha disposto per i contribuenti che hanno conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore a euro 400.000 l'obbligo alla gestione dei corrispettivi elettronici (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica) in via anticipata a partire dal 1° luglio 2019, mentre l'obbligo "diffuso" a carico di tutti i contribuenti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 è decorso a partire dal 1° gennaio 2020.

Tale obbligo poteva essere adempiuto tramite la dotazione di un registratore telematico oppure avvalendosi della cosiddetta procedura transitoria.

La procedura transitoria prevede che l'obbligo, nei primi 6 mesi di vigenza, risulta rispettato continuando a certificare i corrispettivi con l'utilizzo dei pregressi strumenti certificativi, ovvero emissione di scontrino fiscale oppure di ricevuta fiscale e mantenimento del registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (adempimento questo "sostitutivo" degli obblighi di memorizzazione), ma trasmettendo telematicamente i corrispettivi stessi tramite un'apposita procedura transitoria presente sulla piattaforma Fattura e Corrispettivi, da effettuarsi entro il mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione.

Ora, con la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, il panorama normativo muta nuovamente, in maniera importante, per quanto la risoluzione stessa riguarda esclusivamente i contribuenti obbligati ai corrispettivi elettronici in via anticipata al 1° luglio 2019, mentre alcuna informazione o apertura viene prevista a favore dei contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020.

I contribuenti obbligati dal 1° gennaio 2020 potranno quindi godere della procedura transitoria fino al 30 giugno 2020:

- certificando i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
- inviando i relativi dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- liquidando correttamente e tempestivamente le imposte.

Il primo termine da tenere a mente è dunque la fine di febbraio 2020 (2 marzo 2020 perché il 29 cade di sabato), data massima entro la quale dovranno essere trasmessi con procedura transitoria (o tramite RT) i corrispettivi di gennaio 2020.

Si ricorda che non sussiste invece l'obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi:

- se le operazioni sono state documentate con fattura,
- se le attività ricadono in una delle fattispecie di esonero previste

La norma, a regime, prevede che i corrispettivi debbano essere necessariamente memorizzati elettronicamente (e quindi, con utilizzo di RT o di app Documento Commerciale On Line - no scontrino/ricevuta fiscale), **nonché trasmessi tassativamente entro 12 giorni**.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile ai corrispettivi elettronici, la sanzione amministrativa è quella prevista dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997, ovvero il 100% dell'imposta, con un minimo di 500 euro, come previsto dal successivo comma 4.

ESTEROMETRO TRIMESTRALE: LA PRIMA SCADENZA IL 30 APRILE 2020

Si ricorda che il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 ha modificato la cadenza dell'obbligo di invio del cosiddetto "esterometro", la comunicazione delle operazioni transfrontaliere contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE).

La tempistica di invio diventa meno serrata in quanto la trasmissione da mensile passa a trimestrale entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

I dati del I trimestre 2020 dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 30 aprile 2020.

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA ENTRATE IN MERITO ALLE RITENUTE NEGLI APPALTI

Con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E, l'Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all'ambito applicativo delle nuove regole in materia di ritenute negli appalti superiori a 200.000 euro annui introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. Sono stati infatti introdotti nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, affidatari e altri soggetti compresi nella disciplina, al fine di contrastare l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute.

Al ricorrere delle condizioni prescritte dall'articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.

La circolare precisa che il divieto di compensazione non è applicabile per i crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24. L'impresa committente deve monitorare che le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici adempiano al corretto versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni, esaminando le deleghe che le suddette imprese sono tenute

a trasmettere a ciascun committente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate.

La circolare precisa inoltre che la committente assolverà il suo obbligo di riscontro verificando che:

- le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti maturati dall'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice in qualità di sostituto d'imposta;
- la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore;
- le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. Le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue quando queste siano superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali.

Se all'esito della predetta attività di controllo, dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute, la committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi, oltre a darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scoperta dell'evento, pena l'applicazione (a suo carico) di una disciplina sanzionatoria particolarmente penalizzante.

Sono esclusi dai richiamati obblighi di controllo le persone fisiche e le società semplici che non esercitano attività d'impresa, agricola o arti o professioni e anche il condominio il quale, seppur presente nell'elenco dei sostituti d'imposta (di cui all'articolo 23 D.P.R. 600/1973), risulta essere privo di beni strumentali propri, non potendo esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività professionale.

La nuova disciplina opera con il versamento dalle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, da eseguirsi entro il prossimo 17 febbraio.

Si ricorda che è sempre possibile disapplicare la disciplina in esame, anche in presenza delle condizioni prescritte dall'articolo 17-bis D.Lgs 241/1997, se l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall'Amministrazione finanziaria il **certificato di regolarità fiscale** da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi.

DEBUTA IL CERTIFICATO DI REGOLARITÀ FISCALE

Con il provvedimento 6 febbraio 2020, n. 54730 in Direttore dell'Agenzia Entrate ha approvato lo schema di certificazione dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 241/1997 che consentirà alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici di disapplicare i nuovi obblighi per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4 del D.L. n. 124/2019.

Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis, sarà messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il certificato sarà messo a disposizione dell'impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato sarà messo a disposizione presso le Direzioni regionali competenti. Per il momento non è prevista la consegna telematica (mediante pubblicazione del certificato direttamente nel cassetto fiscale disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia Entrate).

Per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che avranno ottenuto il certificato, sarà sufficiente effettuare apposita comunicazione al committente in cui si richiede l'esclusione dalla disciplina di cui all'articolo 4 del D.L. n. 124/2019, allegando la certificazione ottenuta.

L'impresa o un suo delegato potrà segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L'ufficio verificherà tali dati anche chiedendo, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscano riscontro secondo tempi e modalità definiti d'intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procederà quindi all'emissione di un nuovo certificato.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI PROROGATO AL 2020

Anche nel 2020 si potrà beneficiare della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

L'agevolazione è stata infatti prorogata dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019 – art. 1, comma 175) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.

Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018.

L'Agenzia Entrate ha pubblicato una [guida aggiornata](#).

IL RISCATTO LAUREA AGEVOLATO

Il decreto legge 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019) ha introdotto la possibilità di un riscatto agevolato della laurea, rendendo meno costoso il recupero ai fini contributivi degli anni universitari.

E' possibile riscattare anche per periodi parziali, più brevi rispetto alla durata legale del proprio corso di studio gli anni dedicati ai seguenti titoli: diploma universitario (2-3 anni di durata), laurea triennale, quadriennale o a ciclo unico, diploma di specializzazione post-laurea, nonché il dottorato di ricerca (se si sono versati i contributi alla gestione separata Inps).

Non si possono riscattare gli anni fuori corso.

Per poter beneficiare del riscatto agevolato è necessario rispettare queste condizioni:

- il lavoratore deve essere iscritto con almeno un contributo versato a una delle gestioni Inps: il riscatto agevolato non è accessibile a chi risulta iscritto unicamente a una cassa professionale;
- la gestione INPS in cui viene richiesto il riscatto deve risultare già esistente nel periodo del corso legale di studi;
- il riscatto non potrà coprire periodi già sottoposti a contribuzione; è il caso, per esempio, dello studente lavoratore;

- il periodo di studi deve collocarsi in periodi da valutare con il sistema contributivo, cioè dal 1° gennaio 1996. Con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020 l'Inps ha tuttavia precisato che una persona con meno di 18 anni di contributi alla fine del 1995, ha la possibilità di esercitare l'opzione per il metodo contributivo (articolo 1, comma 23, legge 335/1995) e applicarlo alla sua intera carriera lavorativa; questa opzione renderebbe possibile il riscatto agevolato, se conveniente, anche per gli anni di studio precedenti al 1996.

Il riscatto costa 5.260 euro all'anno (se la richiesta viene presentata nel 2020). La somma è rateizzabile senza interessi fino a 120 rate mensili (10 anni) e risulta completamente deducibile dal reddito fiscalmente imponibile IRPEF.

IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL'ESTERO

Quando i cittadini italiani si recano a lavorare all'estero, in qualità di dipendenti di imprese italiane oppure estere, spesso conservano comunque la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR.

Di conseguenza si rende necessario indicare tali redditi in dichiarazione, in quanto per le persone fisiche residenti la base imponibile include tutti i redditi ovunque prodotti (principio della world wide taxation).

Il lavoro dipendente all'estero è disciplinato da specifiche disposizioni da parte del Testo Unico delle Imposte sui redditi e dalle convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia con 96 Paesi.

In particolare, l'art. 51 comma 8-bis del TUIR, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente:

- prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto
- da persone che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi¹

è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Queste ultime sono retribuzioni determinate sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse qualifiche (operai, impiegati, dirigenti ecc.), raggruppati per settori di riscontrata omogeneità (es. industria, commercio ecc.). Alcune qualifiche vengono ulteriormente suddivise in fasce di reddito, per le quali la retribuzione convenzionale è definita dalla fascia di reddito effettivo in cui ricade il lavoratore.

Questa modalità di determinazione del reddito sostituisce quella analitica basata sulle voci in busta paga, che rimane applicabile nei casi in cui non siano rispettati i requisiti di cui sopra. In caso di determinazione analitica, vanno applicate le regole previste dall'art. 51 del TUIR.

In ogni caso si pone il problema della doppia tassazione, in quanto anche lo Stato nel quale si svolge l'attività lavorativa applicherà le imposte previste dal proprio ordinamento. Le norme nazionali, all'art. 165 del TUIR, disciplinano le modalità di recupero delle imposte pagate all'estero, che vengono riconosciute nella forma di credito d'imposta.

Sono tuttavia previste delle limitazioni per evitare che lo Stato italiano finisca per finanziare le pretese tributarie di un altro Stato:

- in primo luogo, le imposte estere pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo.
- in secondo luogo, nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. È il caso della retribuzione convenzionale, dove spesso accade che sia più bassa rispetto a quella effettiva. Per questo motivo, l'imposta estera da considerare per il calcolo del credito d'imposta è data dal seguente calcolo: $\text{imposta estera} \times (\text{retribuzione convenzionale} / \text{retribuzione estera effettiva})$

Il calcolo del rapporto richiede la determinazione della retribuzione estera effettiva secondo le regole del TUIR (in particolare dell'art. 51 TUIR, che prevede la non imponibilità di alcune voci di busta paga quali i contributi previdenziali).

Il lavoro dipendente è trattato anche dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. In particolare esse stabiliscono che i salari e stipendi che un residente di uno Stato contraente riceve per un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili anche in detto altro Stato se, alternativamente:

- il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato
- le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che è residente dell'altro stato contraente
- l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente

In tali casi è dunque riconosciuta la potestà impositiva di entrambi i paesi e le convenzioni prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta che però non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile al reddito in esame nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se i redditi prodotti all'estero non vengono inseriti in dichiarazione sono previste pesanti sanzioni.

In particolare, nel caso in cui nell'anno vengano conseguiti solo redditi esteri e non si presenti alcuna dichiarazione, si incorre in una sanzione dal 160% al 320% delle imposte dovute o del maggior credito utilizzato, con un minimo di 333 €.

Se invece sono stati prodotti dei redditi in Italia ed è stata presentata una dichiarazione, si incorre comunque nella sanzione prevista per la dichiarazione infedele, dal 120% al 240% delle maggiori imposte dovute o del maggior credito utilizzato.

¹ I 183 giorni di soggiorno possono essere conseguiti anche a cavallo di due anni solari.

NUOVO INCENTIVO "IO LAVORO"

L'Anpal ha pubblicato il decreto direttoriale n. 44/2020 del 6 febbraio, con il quale viene istituita una nuova misura occupazionale denominata "Incentivo Lavoro" (IO LAVORO), la cui gestione è affidata all'Inps.

L'incentivo in questione può essere riconosciuto ai datori di lavoro privati che nel corso del 2020 assumono disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni, ovvero lavoratori con 25 anni di età e oltre privi di impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi. La medesima disposizione prevede che i medesimi soggetti non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro che richiede l'agevolazione. Il decreto Anpal precisa che le persone da assumere devono essere disoccupate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego. Inoltre si considerano disoccupati anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali spettanti all'art. 13 del Tuir. Le tipologie contrattuali incentivate sono il contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, il contratto di apprendistato professionalizzante. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale nonché in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Rientra infine nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore cooperativa se assunto con un contratto di lavoro subordinato.

L'incentivo è invece escluso in caso di assunzione con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L'incentivo che deve essere fruito a pena di decadenza entro il 28 febbraio 2022 e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato in *regime de minimis*, è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi dovuti all'Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

Al fine di fruire del beneficio in argomento i datori di lavoro devono inoltrare all'Inps, attraverso modulo telematico, una istanza preliminare di ammissione, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare. Al termine dell'istruttoria, in caso positivo, l'Inps comunicherà l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro. L'erogazione del beneficio avverrà tramite conguaglio sulle denunce contributive.

RITENUTE NEGLI APPALTI

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E/2020 del 12 febbraio 2020 chiarisce il livello di incisività dei controlli che il committente dovrà effettuare sulla ditta appaltatrice nell'ambito di applicazione della nuova disciplina delle ritenute in appalti e subappalti introdotta dall'art. 17-bis per contrastare l'evasione da omesso versamento delle ritenute.

L'Agenzia precisa che tra i soggetti sottoposti in qualità di committenti ai nuovi controlli previsti, non rientra il condominio, gli enti pubblici e privati, i contratti d'opera con gli esercenti arti e professioni.

Per la verifica della soglia dei 200 mila euro, dovranno essere computati tutti i contratti in corso in un determinato anno solare con lo stesso prestatore mentre, per i contratti di durata di 12 mesi o ultrannuale si dovrà operare all'interno del singolo anno solare un calcolo pro-rata temporis su base mensile.

La prevalenza dell'utilizzo di manodopera andrà misurata col rapporto tra l'importo della retribuzione lorda dei lavoratori dell'appaltatore impiegati nel servizio reso al committente e il totale complessivo del corrispettivo contrattualmente previsto. Se dal risultato di tale rapporto scaturirà il superamento della percentuale del 50%, scatterà quella nozione di prevalenza propedeutica ad azionare il controllo del committente. Come sede di attività del committente, devono essere considerati tutti i luoghi in cui opera, comprese le sedi di rappresentanza, i terreni delle imprese agricole, i cantieri, le piattaforme. Il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, a prescindere del titolo giuridico.

Si conferma tra l'altro che per il versamento delle ritenute dovute, un appaltatore non virtuoso e privo di fedeltà fiscale certificata dal nuovo Durc, non potrà effettuare compensazioni con propri crediti di imposta.

Il committente potrà ritenere pienamente assolto il suo obbligo di verifica solo dopo aver controllato che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore. In altri termini il riscontro dovrà basarsi non solo su elementi cartolari, ovvero sulla verifica della corrispondenza tra F24 e la documentazione fornita, ma dovrà concentrarsi su una valutazione finalizzata a verificare la coerenza tra l'ammontare delle retribuzioni. Il controllo dovrà monitorare che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare delle retribuzioni. In caso di ritenute fiscali difformi il committente dovrà richiedere spiegazioni agli affidatari, che saranno tenuti a rispondere. Le ritenute fiscali non saranno comunque considerate manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15% della retribuzione imponibile a fini fiscali. La circolare inoltre affronta il tema della catena di appalti, (committente, appaltatore, subappaltatore) con lo scopo di evitare aggiramenti della soglia dei 200 mila euro mediante frazionamento dell'affidamento di opere e servizi.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964